

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA

DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA

E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

1976

*Osservazioni sulle subscriptiones
nei testamenti nuncupativi a Milano
dagli statuti cittadini del 1396 sin dopo le
Constitutiones dominii Mediolanensis (1541)*

di LUISA FEDERICA ZAGNI

Il riapparire, alcuni secoli dopo la scomparsa della *carta*, di altre sottoscrizioni oltre quelle del notaio rogatario ed eventualmente dello scrittore, qualora esso non si identifichi con il rogatario, costituisce una interessante questione di diplomatica notarile.

L'*instrumentum* rolandiniano reca infatti solo la *completio* e gli istrumenti rogati dai notai milanesi si conformano a questo modello. L'unica parziale eccezione, a partire dal secolo XVI, è costituita dai testamenti che, mentre nella stesura definitiva, destinata alle parti, non si discostano dalla forma dell'istrumento tradizionale, nell'imbreviatura presentano formule finali di convalidazione con caratteristiche diplomatiche del tutto particolari.

Infatti, nelle filze di imbreviature rogate intorno alla metà del secolo XVI, a differenza degli altri atti – che si concludono con la consueta formula della *datatio topica (actum)*, cui può aggiungersi la menzione del pronotaio o dei pronotai eventualmente presenti (*presentibus pronotariis*) e sempre segue quella dei testimoni intervenuti (*interfuerunt ibi testes*) – i testamenti, cui assistono, come sancito dalle disposizioni statutarie cittadine sin dal 1396¹, due pronotai e cinque testimoni, pre-

TAVOLA DELLE SIGLE

- A.S.C. = Archivio Storico Civico di Milano
A.S.M. = Archivio di Stato di Milano
B.A. = Biblioteca Ambrosiana di Milano
B. Tr. = Biblioteca Trivulziana di Milano

¹ Quelli del 1396 sono i più antichi statuti del Comune di Milano che ci siano pervenuti. V. più oltre nota n. 6.

sentano, dopo le formule sopra dette, una serie di sottoscrizioni che possono essere alternativamente:

a) quella dei due pronotai preceduta ognuna dal segno di tabellionato²,

b) di uno o entrambi i pronotai e di uno o più testi³,

c) di due testi⁴;

tutte le sottoscrizioni sono seguite sempre da quella del notaio rogatario, che appone anch'esso il proprio *signum tabellionis*. Si veda ad esempio il testamento rogato dal notaio milanese Gaspare Zavattari in data 30 ottobre 1552, dove si riscontra la serie di sottoscrizioni sopra esposta per ultima: « ... Actum in camera cubiculari predictae testatricis sita ut supra, presentibus domino Bertolomeo Fontana, filio quondam domini Andree, et Iohanne Ambrosio de Pechiis, filio quondam domini Benedicti, ambobus porte Verceline, parrochie Sancte Marie ad Portam Mediolani ac notis et cognitoribus predictae testatricis et pronotariis. Interfuerunt ibi testes: dominus Thomas de Barlasina, filius quondam domini Francisci Bernardini, dominus Iohannes Baptista pariter de Barlasina, filius quondam domini Francisci Bernardini, ambo porte Verceline, parrochie Sancte Marie ad Circulum Mediolani, dominus Iohannes Baptista de Razagho, filius quondam domini Bartolomei, porte Verceline, parrochie Sancti Martini ad Corpus foris Mediolani, Iohannes Baptista de Roxate, filius magistri Petri, porte Verceline, parrochie Sancte Marie ad Portam Mediolani et Iacobus Antonius de Paravisino, filius quondam domini Francisci, porte Verceline, parrochie Sancti Martini ad Corpus foris Mediolani, omnes noti ac cognitores predictae testatricis ac idonei.

Ego Iohannes Baptista de Barlasina suprascriptus, notus et cognitor suprascripti testatoris, predittis pro teste interfui et pro fide subscripsi die suprascripto.

Ego Iohannes Baptista de Rezagho, filius quondam domini Berto-

² V. p. e. in A.S.M., Archivio notarile, filza n. 7367, notaio Giovanni Maria Biffi, testamenti rogati il 5 aprile 1541 e il 19 luglio 1542; filza n. 7561, notaio Bernardo Belloni, atti rogati il 18 maggio 1547 e il 19 marzo 1548; filza n. 12915, notaio Gaspare Zavattari, testamento rogato il 18 settembre 1554.

³ *Ibid.*, id., filza n. 4553, notaio Lorenzo Daverio, testamento rogato il 9 aprile 1543; filza n. 14233, notaio Alessandro Carcani, testamento rogato il 20 luglio 1561; filza n. 12916, notaio Gaspare Zavattari cit., testamento rogato il 30 novembre 1562.

⁴ *Ibid.*, id., filza n. 12915, cit., atto rogato il 30 ottobre 1552, testatrice Elisabetta Crotti, di cui si riporta più sotto nel testo la parte conclusiva.

lomeii, porte Verceline, parrochie Sancti Martini ad Corpus foris Mediolani, notus et cognitor predicte domine testatricis, predictis pro teste interfui ideo me subscripsi die suprascripto.

(S.T.) Ego Gaspar de Zavatariis, filius domini Iohannis Angeli, porte Verceline, parrochie Sancte Marie ad Portam Mediolani, notarius publicus Mediolani, ac notus et cognitor suprascripte testatricis, rogatus tradidi attestorque vidisse fieri precedentes subscriptiones et pro fide subscripsi die suprascripto ⁴ ».

Se le sottoscrizioni dei pronotai e dei testi sono cosa inusitata nelle imbreviature, che di norma si concludono come si è sopraccennato, ancor più singolare appare la sottoscrizione del rogatario, dato che il notaio, raccogliendo le imbreviature suddette in quaderni o fascicoletti, appone all'inizio di questi una generale autenticazione, espressa solitamente dalla formula: « Ecce quaternum imbreviaturarum mei notarii . . . » ⁵.

Ora, di fronte a questa prassi che sembra ormai consolidata intorno alla metà del secolo XVI, due sono i quesiti che si pongono: perché questo si verifichi e quando si incominci a constatarlo. Con la riserva di fare alla conclusione di questo lavoro accenni alle motivazioni, si cercherà ora di evidenziare quali siano le origini ed il successivo sviluppo delle modificazioni che nel periodo che si prende in esame si sono avute nelle formule conclusive del testamento.

I più antichi statuti sinora noti del collegio notarile milanese, contenuti in due diverse raccolte statutarie ⁶ della città di Milano, emanate rispettivamente nel 1396 ⁷ e nel 1498 ⁸, non fanno alcun riferimento a come debbano essere rogati i testamenti e da chi debbano essere con-

⁵ *Ibid.*, id., filza n. 14233, cit..

⁶ Gli statuti di Milano, pubblicati sotto Azzone Visconti nel 1330, fatti revisionare da Luchino Visconti nel 1348 e approvati nel 1351, furono nuovamente emanati da Galeazzo Visconti nel 1396. Sugli statuti milanesi del 1396 v.: G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano ne secoli bassi*, V, Milano 18562, pp. 363-366; N. FERORELLI, *Gli statuti milanesi del sec. XIV*, in « *Archivio Storico Lombardo* », s. quarta, vol. XVI, a. XXXVIII, Milano 1911, pp. 77 segg.; Ludovico il Moro emanò nel 1498 nuovi statuti, i primi dopo quelli del 1396, ma essi contemplavano solo la materia civile; i rimanenti furono poi approvati nel 1502 da Luigi XII. V. C. SANTORO, *L'organizzazione del ducato*, in *Storia di Milano*, a cura della Fondazione Treccani degli Alfieri, VII, Milano 1956, pp. 531-532.

⁷ Si vedano, ad es., fra i diversi codici, gli *Statuta et ordinamenta communis Mediolani* 1396 (A.S.C., Cod. Arch. B 2, statuto del collegio notarile cc. 160 v. - 181 v.); *Statuta civitatis Mediolanensis sec. XIV* (B. A., B 19 inf., statuto

validati⁹, ma in materia legifera la città stessa, con due norme inserite nelle raccolte sopraccitate. La prima di esse, compresa nella *Rubrica generalis de solemnitatibus instrumentorum*, è intitolata *De ultimis voluntatibus seu testamentis*, e così recita: « Si quis de cetero voluerit relinquere in ultima voluntate vel heredes instituere, hoc ei liceat facere nisi alias prohibeatur a iure testari vel relinquere, adhibitis tamen et rogatis quinque testibus et tribus notariis, qui omnes vel pro maiori parte cognoscant testatorem, et inde sit publica scriptura et habeat subscriptiones ipsorum tabelionum, si vivunt et sint in civitate vel comitatu Mediolani tempore quo producit testamentum vel saltem duorum testium, si sunt in civitate vel comitatu Mediolani tempore quo producit ut supra et sciunt scribere, vel per quinque testes ydoneos et bone oppinionis, qui cognoschant testatorem, probetur, et testator nominet heredem proprio hore, alias non valeat, salvo quod per hoc non derogetur testantibus infrascriptis secundum ius commune. Et predicta habeant locum in civitate et suburbiis, idem servetur in burgis comitatus Mediolani, in vilis sufficiant quinque testes, duo quorum se subscribant in dicto testamento, si sciunt scribere ut supra et sint vivi in civitate vel comitatu Mediolani tempore quo producit testamentum, vel saltem unus presbiter, si fuerit ibi presens tempore traditi testamenti ut supra et sit in civitate vel comitatu Mediolani tempore quo producit testamentum ut supra¹⁰ ».

Circa il significato da attribuire a questa norma, sembra di poter

del collegio notarile cc. 122 r. - 130 r.); *Statuta communis Mediolani sec. XIV* (A.S.C., Cod. Arch. A 1, statuto del collegio notarile cc. 126 v. - 135 v.). Nel prosieguito di questo lavoro si farà riferimento all'edizione a stampa degli statuti suddetti: *Statuta civitatis Mediolani*, Milano, Paolo Suardi, 1480 (B. Tr., Inc. A 79, statuto del collegio notarile cc. 102 r. - 111 v.).

⁸ *Statuta civilia civitatis Mediolani*, Milano 1498 (B. Tr., Inc. A 36, statuto del collegio notarile cc. 97 v. - 123 v.).

⁹ Gli statuti dei notai inseriti nella raccolta cittadina del 1396, presentano una sola norma che si occupa dei testamenti: *Quod notarii non compellantur dare in scriptis testamenta, nisi sit eis satisfactum*. « Nullus notarius possit compelli ad dandum in scriptis alicui iudici vel officiali testamentum iudicarium nec relictum, nisi recepta solutione de ipso testamento ab eo vel ab illis cui interesset et nisi ipsum testamentum, legatum vel iudicatum dedisset heredibus testamenti testantis vel iudicantis seu relinquentis quo casu compelli possit dare in exemplum illa capitula que tangunt ad pias causas iudici ad hoc deputato et eius officis absque solutione pene ». (*Statuta civitatis Mediolani*, cit., c. 111 r.). Essa viene poi ripresa ed ampliata dagli statuti notarili compresi nella raccolta del 1498: cfr. *Statuta civilia civitatis Mediolani*, cit., c. 108 r.-v.

¹⁰ *Statuta civitatis Mediolani*, cit., c. 99 v.

affermare che, una volta definito il numero dei pronotai e dei testi presenti alla stesura del testamento, essa lasci al rogatario una certa libertà circa il modo di convalidarlo, dandogli la possibilità di scegliere tra le sottoscrizioni dei pronotari o dei testi e la semplice approvazione da parte di questi ultimi, purché idonei¹¹ e noti al testatore. Si noti che la disposizione prevede una prassi semplificata per i testamenti rogati nelle *ville* del contado milanese, nelle quali evidentemente era difficile avere a disposizione notai.

Quanto poi all'*instrumentum* in particolare, di esso si occupa un'altra disposizione statutaria cittadina del 1396, inserita nella *Rubrica generalis de testibus et probationibus* e intitolata *Quod testamenta et alia instrumenta non suprascripta* (leggasi *subscripta*) *non propterea non censeantur non valere*. Essa così recita: « Instrumenta testamentorum et alia instrumenta quelibet huic retro rogata, tradita vel aliter confecta seu facta non propterea censeantur non valere ex eo quod non sint suprascripta (leggasi *subscripta*) vel non possint subscribi a secundo notario seu secundis notariis vel a teste seu a testibus, eo quod decessissent vel absentes fuissent¹² ».

Dal testo della norma sembra di poter intendere che anteriormente al 1396 fossero richieste le sottoscrizioni dei pronotai e dei testi nell'*instrumentum* in generale e nell'*instrumentum testamenti* in particolare. Ma, poiché doveva essere difficile reperire gli intervenuti alla stesura dell'imbreviatura quando, magari dopo anni, se ne traeva l'istrumento, tale norma, così come attestato dalle pergamene pervenute, non doveva avere effettivo riscontro nella pratica. La nuova disposizione, pur non abrogando l'antica, riconosce la validità degli atti già rogati che per particolari ragioni non siano stati sottoscritti, senza definire una prassi precisa per il futuro.

In realtà i notai continuano a comportarsi, anche riguardo a questa materia, secondo l'antica consuetudine e, così come sia anteriormente sia posteriormente il 1396 non usano sottoscrizioni nell'imbreviatura, non fanno ricorso ad esse neppure nell'*instrumentum*¹³. Infatti negli atti

¹¹ Circa l'idoneità dei testimoni v. più oltre nota n. 17.

¹² *Statuta civitatis Mediolani*, cit., c. 65 r.

¹³ Cfr. p. e., in ARCHIVIO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE, Milano, perg. nn. B 41, B 44, C 71; in B. A., Milano, perg. n. 667; in ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA CAPITOLARE METROPOLITANA, Milano, sez. B, cart. 12, perg. n. 112 (collocazione archivistica attuale), cart. 133, perg. n. 325 (collocazione archivistica precedente).

posteriori al 1396 l'unico dettato delle norme strettamente osservato – e d'altra parte conforme alla tradizione – è quello relativo alla presenza dei pronotai e dei testi, spesso anche eccedenti il numero legale, scelti tra i conoscenti del testatore e dichiarati idonei dal notaio rogatario¹⁴.

La prassi sopra descritta per la stesura dei testamenti, sia nelle imbreviature che negli istrumenti, è ancora seguita quando, più di un secolo dopo, nel 1498, Ludovico il Moro approva i nuovi statuti di Milano¹⁵. Essi, nonostante affrontino la materia con norme assai specifiche e chiare, non riescono a rimuovere una tradizione evidentemente molto radicata.

Le disposizioni che si occupano delle sottoscrizioni testamentarie, inserite nella *Rubrica generalis de solemnitatibus instrumentorum*, sono le seguenti:

De ultimis voluntatibus seu testamentis. « Si quis de cetero voluerit facere vel condere testamentum nuncupativum, de quo fiat publica scriptura a publico notario, heredem instituendo quem ore suo proprio nominare debeat, hoc ei liceat facere, nisi alias prohibeatur a iure communi vel municipali vel aliter testari, in quo testamento intersint quinque testes et tres notarii qui omnes videlicet testes et notarii vel eorum maior pars cognoscant testatorem; cuius testamenti imbreviatura super qua rogabitur ipsum instrumentum testamenti subscribatur saltem per duos ex testibus testatorem cognoscentibus, seu per duos pronotarios, aut unum ex testibus ut supra et unum ex pronotariis ea die qua rogatum fuerit ipsum testamentum. Et post ipsas subscriptiones teneatur notarius subscribere ipsam imbreviaturam cum signo tabellionatus, attestando etiam vidisse fieri precedenti subscriptiones, et credatur subscriptioni ipsius notarii quod precedenti subscriptiones facte fuerint. Et in qualibet expletione ipsius testamenti sufficiat subscriptio notarii qui de ipso testamenti instrumento fuerit rogatus affirmantis in ipsa

¹⁴ V., per le imbreviature, in A.S.M., Archivio notarile, filza n. 19, il testamento rogato da Zanolo Cafferari il 10 marzo 1398, a cui intervengono 2 pronotai e 7 testimoni; *ibid.*, id., filza n. 20, i testamenti rogati da Castellino Trecchi il 27 settembre 1399 e il 6 luglio 1405, a cui intervengono 2 pronotai e 5 testimoni. Le stesse formule si riscontrano naturalmente negli istrumenti citati alla nota n. 13.

¹⁵ Cfr. note n. 6 e n. 8. Come si è visto, nel 1502 furono pubblicati anche gli statuti *iurisdictionum et extraordinariorum* V. gli statuti stessi (*Statuta iurisdictionum et extraordinariorum reformata a Ludovico rege Francorum, Mediolani MDII*, Alessandro Minuziano, Milano 1512) e nota n. 6.

subscriptione expleti predictas subscriptiones in ipsa imbreviatura factas fuisse. In expleto vero ex auctoritate sibi concessa sufficiat quod habens auctoritatem explendi in eius expletione affirmet se vidisse in imbreviatura factas fuisse subscriptiones requisitas ex forma presentis statuti. Et aliter non valeat testamentum factum nec eius expletio, non servatis dictis solemnitatibus, singula singulis congrue referendo ».

De eodem. « Si autem quis voluerit testari sine publica scriptura, hoc facere possit presentibus quinque testibus idoneis qui cognoscant testatorem, et testator nominet heredem proprio ore, alias non valeat ».

De eodem. « Et predicta habeant locum in testamentis que conficiuntur in presenti civitate Mediolani vel in burgis eiusdem intra Redefossa. In aliis autem burgis vel oppidis ducatus Mediolani idem servetur. In villis vero et aliis terris et locis sufficiant quinque testes et notarius publicus, qui notarius et testes vel maior pars eorum cognoscant testatorem, et fiat subscriptio imbreviature per duos ex ipsis testibus ubi sciant scribere, et fiat subscriptio per notarium qui rogatus fuerit cum signo tabellionatus ut supra: in qua subscriptione dicto proxime casu non attestetur de subscriptionibus testium, si facte non fuerint ex eo quod testes nesciant scribere, quo casu dicat in subscriptione ipse notarius quod testes ipsi nesciunt scribere et credatur in hoc ipsi notario, vel ipsum testamentum probetur per quinque testes idoneos: nominando heredes ut supra ore proprio ut supra: salvo quod per hoc non derogetur testantibus in scriptis secundum ius commune » ¹⁶.

Si noti che la prima norma si occupa dei testamenti che sono specifico oggetto di questo studio, quelli cioè rogati da un notaio; in questo caso le sottoscrizioni richieste dallo statuto devono essere apposte all'imbreviatura, mentre l'istrumento relativo recherà semplicemente la attestazione della loro effettiva presenza in essa, scritta dal rogatario o da un altro notaio avente autorità di estrarre l'atto in forma pubblica.

La seconda norma tratta invece del testamento a cui non interviene alcun notaio: non essendoci in questo caso scrittura, non si avranno sottoscrizioni, ma basterà semplicemente la conferma da parte di cinque testimoni idonei ¹⁷ e tutti noti al testatore.

¹⁶ *Statuta civilia civitatis Mediolani*, cit., cc. 91 v. - 92 r. v.

¹⁷ Non tutti possono intervenire alla stesura del testamento come testimoni. I formulari notarili sono soliti enumerare i casi in cui non si può essere testimoni. V., p.e.: *Formularium et sollempnitates instrumentorum abbreviatorum et*

La terza norma, riallacciandosi direttamente alla prima, precisa i limiti territoriali entro i quali questa deve essere osservata; nei piccoli centri infatti lo statuto prevede che si possa optare fra due possibilità: la convocazione di cinque testimoni noti al testatore, due dei quali si sottoscrivano, e, nel caso non sappiano scrivere, la dichiarazione da parte del rogatario circa la loro incapacità a farlo, oppure la semplice presenza di cinque testimoni che diano al testamento stesso forza probante. Quest'ultimo caso contempla in sostanza una situazione apparentemente vicina a quella esposta dalla seconda delle norme suddette, ma la presenza del notaio, quindi il valore pubblico dell'atto che egli redige, danno al testamento una ben diversa autorità.

Infine gli statuti del 1498 riproducono integralmente, se si eccettua l'omissione dell'ultima clausola (*eo quod decessissent vel absentes fuissent*), la norma sulla validità dei testamenti e degli istrumenti non sottoscritti, già presente nei precedenti statuti¹⁸. Detta norma, contrastante con quanto viene chiaramente definito dalle nuove disposizioni intorno alle forme di convalidazione dei testamenti, è stata evidentemente conservata come sanatoria delle precedenti trasgressioni.

Si può osservare però che la ricca normativa sulle sottoscrizioni testamentarie viene in pratica generalmente disattesa negli anni immediatamente successivi l'edizione degli statuti del 1498: infatti nelle filze di imbreviature consultate¹⁹ non si verificano mutamenti rispetto alla prassi tradizionale. Due soltanto sono le eccezioni riscontrate: si tratta nel primo caso di un testamento²⁰ in cui compaiono le sottoscrizioni dei due pronotai, ma manca la convalidazione da parte del rogatario richiesta dagli statuti cittadini; nel secondo la convalidazione dei pronotai e del rogatario, che si sottoscrive con il proprio *signum*, è in tutto conforme

extensorum, Milano 1581, p. 22. Esso, nonostante sia posteriore di un secolo rispetto al periodo ora in esame, tratta la materia testamentaria in base alle norme statutarie del 1498, con riferimento anche alla dottrina tradizionale (Rolandino ed altri). Perciò si può verosimilmente affermare che le limitazioni nella scelta dei testimoni siano sostanzialmente identiche a quelle richieste dalla norma del 1396.

¹⁸ *Statuta civilia civitatis Mediolani*, cit., c. 28 r.; cfr. anche il testo a p. 267, e nota n. 12.

¹⁹ V. in A.S.M., Archivio notarile, filza n. 2258, rogatario Antonio Bozzoli; filza n. 2316, rogatario Ambrogio Fassati; filze n. 2336-2337, rogatario Antonio Airoldi.

²⁰ *Ibid.*, id., filza n. 2336, cit., atto rogato il 9 maggio 1499.

agli statuti, ma è apposta ad un atto a cui, dopo le consuete formule finali, è stato aggiunto un codicillo²¹. In quest'ultima occasione, il ricorso alle sottoscrizioni è evidentemente reso necessario dalla successiva aggiunta fatta al testo, che richiede un'ulteriore convalidazione. Infatti in una circostanza analoga, in un testamento rogato anteriormente l'approvazione dei nuovi statuti, a cui era stato successivamente aggiunto un legato, il notaio aveva pure creduto opportuno fare apporre la sottoscrizione di uno dei pronotai presenti²².

Un caso particolare offerto dalle filze consultate è quello di un notaio che svolge la propria attività in piccole località della Val Traviaglia, proprio tra il xv e il xvi secolo²³. Quando gli è possibile egli convoca due notai e cinque o più testimoni²⁴, e, senza discostarsi dalla prassi comune, non fa apporre sottoscrizioni; spesso chiama sì i testimoni, come richiesto dalla nuova disposizione statutaria sulle formalità dei testamenti rogati *in villis*, ma rinuncia sia a farli sottoscrivere, sia a richiedere una loro approvazione; preferisce, invece, far intervenire un pronotaio²⁵, accompagnato quasi sempre da un prete²⁶. Talvolta, in luogo del pronotaio, è presente il solo prete con i testimoni richiesti²⁷. Notiamo come in questo caso il notaio preferisca riallacciarsi alla disposizione del 1396 piuttosto che osservare la nuova, che, richiedendo *in villis* il solo intervento dei testi, dovrebbe essere in realtà di più facile attuazione.

Bisogna arrivare fino al secondo decennio del secolo xvi per riscontrare nelle imbreviature notarili il primo manifestarsi di una certa osservanza delle disposizioni statutarie del 1498 riguardo ai testamenti. Dapprima si trovano le semplici sottoscrizioni di uno o entrambi i pronotai, che generalmente non appongono il proprio *signum*, a cui non fa

²¹ *Ibid.*, id., filza n. 2316, cit., atto rogato il 3 giugno 1500.

²² *Ibid.*, id., filza n. 2336, cit., atto rogato il 27 febbraio 1498. Si noti che gli statuti del 1498 entrarono in vigore a partire dal 1° gennaio 1499.

²³ *Ibid.*, id., filza n. 2258, cit..

²⁴ *Ibid.*, id., filza n. 2258, cit., atti rogati in data 28 febbraio 1499 e 8 marzo 1501.

²⁵ *Ibid.*, id., filza n. 2258, cit., atti rogati il 17 settembre 1500 e il 31 luglio 1501.

²⁶ *Ibid.*, id., filza n. 2258, cit., atti rogati il 22 gennaio 1500 e il 2 gennaio 1501.

²⁷ *Ibid.*, id., filza n. 2258, cit., atti rogati il 21 marzo 1499 e il 10 luglio 1500.

seguito però la convalidazione finale del rogatorio²⁸; nei casi in cui non compaiono le sottoscrizioni, è lasciato per esse un ampio spazio in bianco²⁹; intorno al 1515 si incomincia ad incontrare, oltre alle sottoscrizioni dei pronotai, quella del rogatario preceduta dal segno di tabellionato³⁰.

Nella prima metà del secolo si verifica quindi una certa oscillazione tra i seguenti tre casi: la mancanza di sottoscrizioni³¹, la sottoscrizione di uno o entrambi i pronotai con o senza *signum*³², la sottoscrizione dei pronotai seguita da quella del rogatario³³.

Intorno alla metà del secolo si fanno più rari i testamenti non sottoscritti³⁴, sporadiche sono altresì le sottoscrizioni dei testimoni e, nei pochi casi in cui si trovano, accompagnano sempre quelle dei pronotai³⁵.

²⁸ *Ibid.*, id., filza n. 2340, notaio Antonio Airoldi, cit., atti rogati il 19 novembre 1512, il 29 dicembre 1512 e il 31 dicembre 1512.

²⁹ *Ibid.*, id., filza n. 2340, cit., atti rogati il 15 febbraio 1513 e il 17 febbraio 1513.

³⁰ *Ibid.*, id., filza n. 6282, notaio Alessandro Sacchetti, atti rogati in data 14 dicembre 1515 e 11 ottobre 1519; filza n. 7283, notaio Luigi della Croce, atti rogati il 27 febbraio 1514 e il 28 settembre 1516.

³¹ *Ibid.*, id., filza n. 5159, notaio Melchiorre de Grassi, atto rogato in data 1 febbraio 1528; filza n. 3346, notaio Giovanni Giorgio Sormani, atti rogati il 7 aprile 1528, il 9 maggio 1528 e il 12 giugno 1528; filza n. 3348, notaio Giovanni Giorgio Sormani, cit., atto rogato il 19 agosto 1534.

³² *Ibid.*, id., filza n. 5159, cit., atti rogati in data 2 giugno 1524, 27 marzo 1528, 9 aprile 1528; filza n. 3346, cit. atti rogati il 20 aprile 1528 e il 27 maggio 1528; filza n. 3348, cit., atto rogato il 23 dicembre 1537.

³³ *Ibid.*, id., filza n. 3346, cit., atti rogati il 19 luglio 1521, il 23 luglio 1523, il 4 gennaio 1528, il 30 maggio 1528; filza n. 3348, cit., atti rogati il 9 luglio 1536, il 27 agosto 1537, il 17 aprile 1538; filza n. 4553, cit., atti rogati il 7 agosto 1538 e il 27 marzo 1539; filza n. 7366, notaio Giovanni Maria Biffi, cit., atti rogati il 16 maggio 1539, il 27 agosto 1539, il 23 marzo 1540, il 25 marzo 1540, il 13 aprile 1540, il 19 luglio 1540, il 22 settembre 1540.

³⁴ *Ibid.*, id., filza n. 6316, notaio Francesco Pusterla, atto rogato il 4 agosto 1554.

³⁵ *Ibid.*, id., filza n. 4553, cit., in cui su 5 testamenti rogati solo 1 è sottoscritto, oltre che dai pronotai e dal rogatario, da 2 dei testimoni (atto del 9 aprile 1543); filza n. 7367, cit., in cui compare una sola volta la sottoscrizione di un testimone, accompagnata da quelle dei pronotai e del rogatario (atto del 12 febbraio 1542); filza n. 7562, notaio Bernardo Belloni, cit., in cui l'atto rogato il 22 agosto 1548, una « revocatio testamenti », è l'unico sottoscritto, oltre che dal rogatario e dai pronotai, da 2 testimoni.

Dopo il 1550, nonostante alcune eccezioni, riscontrate soprattutto nel contado milanese ³⁶, il ricorso alle sottoscrizioni, sia dei pronotai sia dei testimoni, si fa costante e il lento passaggio a questa nuova forma di convalidazione dei testamenti si può dire finalmente attuato.

Sia la graduale applicazione dello statuto che il tardo ricorso alle sottoscrizioni dei testimoni indicano quale resistenza i notai abbiano opposto alla norma e quanto abbiano cercato di eluderla. In effetti gli statuti cittadini prescrivono le sottoscrizioni degli intervenuti per diminuire le contestazioni che possono sorgere riguardo la validità dei testamenti, atti tanto importanti quanto facilmente impugnabili, dato che alla volontà del testatore possono tentare di opporsi sedicenti eredi più o meno in buona fede. Ma imporre la sottoscrizione dei pronotai e ancor più dei testimoni, significa decretare una diminuzione di prestigio del rogatario, asserire cioè che egli non è in grado di far valere, con la sua sola autorità, la volontà del testatore. Il notaio si difende ancorandosi alla tradizione professionale, tanto più che essa viene esaltata dall'incertezza dei tempi e dalle travagliate vicende politiche che li agitano.

Ma questa divergenza tra norma e prassi non è destinata a trascinarsi a lungo. Contro la validità della norma, volta unicamente a difendere il legittimo diritto del testatore di vedere rispettate le proprie ultime volontà, non può sostenersi il prestigio né la tradizione notarile. Il notaio deve quindi sottostare ad una disposizione forse per lui ingombrante, forse poco attenta alla sua autorità, ma oltremodo equa e stabilita nell'interesse generale; per di più le tendenze unificatrici e livellatrici dello Stato indeboliscono le tradizionali posizioni di prestigio, di cui gode anche il notariato. Le *Constitutiones domini Mediolanensis* ³⁷, confermate da Carlo V nel 1541, mantenendo validi gli Statuti cittadini del 1498, considerano l'argomento delle sottoscrizioni testamentarie già del tutto esaurito in quella sede e si occupano piuttosto delle esecuzioni

³⁶ *Ibid.*, id., filza n. 6777, notaio Francesco Barbavara di Pallanza; filza n. 6316, notaio Francesco Pusterla, cit., milanese, atto rogato il 4 agosto 1554.

³⁷ *Constitutiones domini Mediolanensis*, Milano, Valerio e Geronimo Mezii, 1552.

testamentarie³⁸ e della registrazione dei testamenti³⁹ rogati dopo il 1530, imposta obbligatoriamente ai notai, come naturale prosecuzione delle tendenze accentratrici dello Stato.

³⁸ *Constitutiones*, cit., c. 60 v.: *De testamentis et ultimis voluntatibus*. « Testamenta, legatave et donationes causa mortis legitime confectae, per omnes iudices competentes, quam celerius fieri poterit, executioni mittantur, ulla absque prorsus cavillosa vel sinistra interpretatione, et nisi illa vel ea, quae menti testatoris legitime deserviat, admissa. Et superinde procedant summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu, et figura iudicii, frivolis exceptionibus omnino reiectis ».

³⁹ *Constitutiones* cit., c. 65 r.: *De ultimis voluntatibus et certis contractibus registrandis*. « Notarii tenentur instrumenta dotalia, et protestationum rerum parafrenalium, a die eorum confectionis intra mensem registrari facere, Mediolani ad officium Panigarolarum, et in aliis civitatibus ad archivia publica vel loca solita, super uno libro ibi tenendo expensis cuiuslibet civitatis, hoc modo, scilicet ponendo contractus, nomen et diem ac partium nomina et cognomina, ipsiusque notarii nomen et cognomen, et hoc sub poena aureorum quinquaginta ipsi notario qualibet vice auferenda, pro tertia parte communitati illius civitatis, pro tertia collegio notariorum, residua accusatori applicanda, et alia graviore poena, arbitrio principis vel senatus. Idem facere habent de donationibus. Et item de omnibus contractibus vel quasi ubi adsit prohibitio alienationis bonorum. Et etiam de testamentis et qualibet alia ultima voluntate, sive in eis contineatur prohibitio alienationis sive non, etiam vivente testatore, si tamen testator voluerit, sin minus intra mensem post eius mortem. Si tunc notarius vivet et de morte testatoris notitiam habuerit, si vero defunctus fuerit, vel ante mortem testatoris, vel intra tempus registrationis faciendae, teneatur notarius habens auctoritatem ea instrumenta explendi post habitam auctoritatem, id a die scientiae intra quatuor menses facere, sub eadem poena. Registrationes autem hoc modo faciendae sunt ubi testamentum vel alia ultima voluntas, fideicommissum, vel prohibitionem alienationis non contineat, talis condidit testamentum, annum, mensem et diem confectionis exprimendo, ac ipsius notarii nomen et cognomen ac habitationem, si vero fideicommissum vel substitutionem aut prohibitionem alienationis contineat, etiam de eis mentionem facere teneantur. Quod si praedicta per notarios observata non fuerint, non propter hoc contra ea instrumenta de nullitate opponi possit, sed contra eos notarios ad poenam procedendum est. Et non solum in futurum notarii haec servare habent, sed etiam respectu dictorum instrumentorum quae confecta sunt ab anno MDXXX citra, intra tamen sex menses proxime futuros. Sub eademque poena notarii tenentur contractus emphiteoticos intra decem dies a die eorum confectionis, et respectu iam factorum ab anno MDXXX citra, intra sex menses modo praemisso registrari facere, eoque casu sufficiat si nomen emphiteotae cum loco et summa bonorum emphiteoticorum et canonis praestandi expresserint. Haeque registrationes gratis fiant, sub poena amissionis officii et alia graviore poena, arbitrio principis vel senatus ».